

DIVORZIO E TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- di **Avv. Antonietta Stasi** | 23 marzo 2017

Con il cessare del rapporto di lavoro, per legge, il lavoratore ha diritto al Trattamento di fine rapporto (TFR).

Nel caso in cui il lavoratore sia un divorziato che versa un assegno divorzile all'ex coniuge, quest'ultimo avrà diritto anche a una quota di TFR.

La legge n. 898 del 1970 all'art 12 bis stabilisce, infatti, che: *“Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”*.

Secondo il dettato normativo, avrà diritto a una quota di TFR l'ex coniuge divorziato che non sia convolato a nuove nozze e che percepisca già un assegno divorzile periodico. Più precisamente, se l'ex coniuge non percepisce un assegno divorzile o ha ricevuto le somme in un'unica soluzione, non avrà diritto alla quota di TFR.

La quota di TFR riconosciuta per legge è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il diritto a percepire la quota di TFR sarà dichiarato con la sentenza di divorzio se il TFR è maturato prima della pronuncia della sentenza di divorzio stessa.

Nel caso in cui, invece, il TFR maturi successivamente alla pronuncia della sentenza di divorzio, l'ex coniuge interessato ad avere la quota di TFR spettante dovrà proporre istanza in Tribunale per vedersi riconosciuto il proprio diritto.